

AS1129 - COMUNE DI PAVIA - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA

Roma, 30 maggio 2014

Comune di Pavia

Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza del Comune di Pavia ai sensi dell’art 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006, CIG n. 5121134D74.

Alla luce delle informazioni fornite all’Autorità dal Comune di Pavia emerge che la procedura in oggetto è stata aggiudicata alla società Poste Sarde 1861 S.r.l. (di seguito anche “Poste Sarde”). Con successiva determinazione dirigenziale, n. 85/05 del 30 agosto 2013, è stato autorizzato il subappalto del servizio in favore della società Ammiraglia S.r.l., per l’importo massimo previsto dal capitolato speciale e per l’intera durata dell’appalto.

Successivamente, il Comune di Pavia, dopo aver revocato l’aggiudicazione definitiva e la consegna anticipata del servizio a Poste Sarde per “*violazione del capitolato d’appalto e dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, in relazione al subappalto non autorizzato*”, ha affidato il servizio di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza, per il periodo settembre/dicembre 2013 e per l’anno 2014, direttamente a Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche “Poste Italiane”) attraverso due determinazioni dirigenziali, segnatamente n. 94/15 del 30 agosto 2013 e n.141/15 del 8 dicembre 2013.

Alla luce di quanto sopra esposto, emergono criticità di natura concorrenziale. In primo luogo, l’affidamento del servizio in oggetto non rispetterebbe l’obbligo imposto dalla legge, e in particolare dal Decreto Legislativo n. 163/06, alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere all’evidenza pubblica per tutte le attività contrattuali in tal modo contravvenendo ai principi posti a tutela della concorrenza. In particolare, l’affidamento del servizio in oggetto a Poste Italiane per il tramite di una determinazione dirigenziale e non di una procedura di gara ha escluso qualsiasi confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato in potenza interessati alla fornitura del servizio in oggetto.

In secondo luogo, si rileva che l’Autorità ha in più occasioni ribadito che all’evidenza pubblica è ammessa deroga “*nei soli casi eccezionalmente previsti ed espressamente indicati dalla normativa. Anche nei casi in cui la gara sia facoltativa, è auspicabile l’utilizzo di procedure concorsuali ad evidenza pubblica, in quanto [ciò] consente il periodico raffronto concorrenziale tra più operatori,*

*garantisce al contribuente che la spesa pubblica risulta effettivamente minimizzata incentivando peraltro il perseguimento dell'efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese"*¹. Inoltre, la circostanza che i servizi di ritiro, lavorazione e recapito della corrispondenza siano stati affidati senza procedura ad evidenza pubblica a Poste Italiane, ossia l'ex monopolista, che gode a tutt'oggi di una posizione dominante sui mercati dei servizi postali, aggrava ulteriormente i possibili effetti anti-concorrenziali derivanti dal mancato esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

L'attività negoziale del Comune di Pavia relativamente all'approvvigionamento dei servizi in questione si è esplicata attraverso atti che determinano ingiustificate limitazioni all'accesso di nuovi operatori in un mercato che, in quanto liberalizzato, richiede lo sviluppo del massimo confronto competitivo tra gli operatori esistenti.

L'Autorità auspica, pertanto, che il Comune di Pavia provveda a garantire con le previste procedure ad evidenza pubblica l'affidamento in modo competitivo del servizio.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ Cfr., *ex multis*, AS187 - BANDI DI GARA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, in *Boll.* n. 48/99.